



Settore Programmazione
e gestione risorse

al Collegio dei Revisori Contabili
della Città metropolitana di Bologna

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(art. 40 co. 3-sexies del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, come da Circolare MEF - Dipartimento RGS n. 25 del 19/07/2012 - aggiornamenti e note applicative RGS 30/11/2012 e 28/02/2013)

Allo scopo di acquisire la prevista certificazione degli Organi di controllo sugli atti della contrattazione integrativa, la presente relazione viene redatta a corredo dell'*Accordo sui criteri e sulle modalità di riparto degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016* presigato il 26/11/2020¹ tra la delegazione datoriale e le OO.SS. e la RSU dell'Ente.

La relazione, articolata in moduli e relative sezioni, consente al Collegio dei Revisori contabili di effettuare il controllo sulla corretta quantificazione e finalizzazione delle risorse della contrattazione decentrata sulla compatibilità dei relativi costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (art. 40 bis D. Lgs. 165/2001).

¹ Agli atti con Prot. n.65050 del 27/11/2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

MODULO 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti di legge.

Data di sottoscrizione		26 novembre 2020 (presigla)
Periodo temporale di vigenza		Dal 1/01/2018
Composizione delegazione trattante		Parte Pubblica: Presidente delegazione trattante comparto dipendenti: Dott. Giacomo Capuzzimati, Direttore Generale Altri componenti: Dott. ssa Anna Barbieri dirigente Settore Programmazione e gestione risorse Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione - comparto dipendenti: CGIL FP, CISL FP, RSU Organizzazioni sindacali firmatarie: - CGIL FP, RSU
Soggetti destinatari		Il personale non dirigente che svolge le funzioni tecniche di cui all'art. 113, co. 2, del D. Lgs. 50/2016 nell'ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Criteri e modalità di ripartizione del Fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, co. 2, del D. Lgs. 50/2016 come disciplinato dal Regolamento per la costituzione del Fondo approvato con atto del Sindaco metropolitano n. 226 del 25/11/2020 pari al 80% del Fondo complessivo
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno Allegazione della certificazione dell'Organo di controllo interno alla relazione illustrativa	L'ipotesi di Contratto in oggetto, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria, viene inviata al Collegio dei Revisori per l'acquisizione del parere sul profilo di compatibilità economico-finanziaria e normativo ai sensi dell'art. 40bis co. 1 del D. Lgs. 165/2001. Una volta acquisito il parere positivo e dopo l'autorizzazione del Sindaco metropolitano, il Contratto verrà sottoscritto definitivamente.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022 e il relativo Allegato E) Piano della Performance per l'anno 2020 sono stati approvati con atto del Sindaco metropolitano n. n. 270 del 17/12/2019. Con atto del Sindaco metropolitano n. 20 del 29/01/2020 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana per gli anni 2020-2022.

	È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009. La pubblicazione della documentazione indicata è disponibile al seguente indirizzo web: Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 - 2022: https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Amministrazione_trasparente_indice/Piano_triennale_per_la_prevenzione_della_corruzione_e_della_trasparenza Piano della Performance 2020: https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Amministrazione_trasparente_indice/Piano_della_performance Il Sistema di misurazione e valutazione della performance per l'anno 2020 è stato approvato dal Sindaco metropolitano con atto n. 255 del 17/12/2019. La Relazione sulla performance 2020 non è stata ancora validata non essendo terminato l'esercizio. La Relazione sulla performance 2019 è stata approvata Atto del Sindaco metropolitano n. 49 del 11/03/2020
Eventuali osservazioni	La Città metropolitana di Bologna ha optato per la nomina del Nucleo di valutazione in luogo dell'Organismo indipendente di valutazione

MODULO 2 – Scheda 1.2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, modalità di utilizzo delle risorse accessorie, risultati attesi, altre informazioni utili) effettuata per singolo articolo e/o per ogni istituto/materia regolato, attestandone la compatibilità legislativa e contrattuale.

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata

L'ipotesi di Contratto presiglatà con le OO.SS. e la RSU il 26 novembre u.s., è stata definita sulla base dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei Contratti pubblici"² e del Regolamento per la costituzione del Fondo per le funzioni tecniche approvato con atto del Sindaco metropolitano n. 226 del 25/11/2020. Le disposizioni del nuovo Codice, in vigore dal 19/04/2016, prevedono:

- *art. 113 comma 1: Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9/04/2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa*

² D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice dei Contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

- o nei bilanci delle stazioni appaltanti;*
- *art. 113 comma 2: A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione;*
 - *art. 113 comma 3: l'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale;*
 - *art. 113 comma 4: Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24/06/1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;*
 - *art. 113 comma 5: Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2;*
 - *art. 113 comma 5 bis: Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.*

Le novità salienti introdotte dal nuovo Codice rispetto alla previgente normativa³ riguardano:

³ Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, comma 7-bis e seguenti, del D. Lgs. n. 163/2006

- gli incentivi per funzioni tecniche spettano anche per appalti di servizi e di forniture di beni, oltre che per lavori e nuove opere, a condizione che sia nominato un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) diverso dal RUP;
- sono incentivabili nuove attività quali: programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e esecuzione dei contratti pubblici; non sono più incentivabili le attività di progettazione;
- sono incentivabili gli interventi relativi a lavori di manutenzione qualora siano caratterizzati da problematiche realizzative di particolare complessità che richiedano un'attività di progettazione e l'affidamento di lavori tramite procedura comparativa⁴;
- sono incentivabili, nel limite del 25% dell'incentivo complessivo, le attività svolte dal personale dell'Ente che, in qualità di Soggetto aggregatore o di Centrale unica di committenza, espleta procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti.

Il Regolamento per la costituzione del Fondo per le funzioni tecniche, approvato con atto del Sindaco metropolitano n. 226 del 25/11/2020, disciplina in particolare:

- art. 3: limiti e requisiti per la riconoscibilità dell'incentivo;
- art. 5: il criterio per la quantificazione del Fondo per le funzioni tecniche differenziando la percentuale tra lavori e servizi\forniture;
- art. 7: casi di affidamento di appalti di servizi e forniture mediante Centrale di committenza, Stazione unica appaltante, Soggetto aggregatore;
- art. 8: il momento in cui matura il diritto alla liquidazione dell'incentivo relativamente alle attività svolte;
- art. 9: le modalità di costituzione del gruppo di lavoro coinvolto nella realizzazione di ciascun lavoro, servizio e fornitura;
- art. 11 e art. 12: tali articoli stabiliscono, rispettivamente, la disciplina per l'accertamento delle attività svolte da ciascun dipendente del gruppo di lavoro e le modalità in cui i ritardi dei tempi e/o l'incremento dei costi rispetto a quelli previsti, determinano una riduzione dell'incentivo;
- art. 16: decorrenza e disciplina transitoria del Regolamento.

L'ipotesi di Contratto presiglatà il 26/11 u.s. stabilisce le modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi a favore del personale non dirigente che svolge le seguenti funzioni tecniche previste dal comma 2 dell'art. 113: attività di programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione di contratti pubblici, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione e collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

In particolare gli articoli 3 e 4 del Contratto contengono criteri e modalità di erogazione del Fondo incentivi calcolato in applicazione dell'art. 5 del Regolamento. Ogni intervento è suddiviso in varie fasi, ognuna delle quali viene svolta da un gruppo di lavoro preventivamente individuato, che svolge specifiche attività declinate sulla base delle funzioni tecniche previste dal Codice.

La tabella 1 dell'art. 3 contiene percentuali e coefficienti di ripartizione degli incentivi per contratti di lavori e di opere.

approvato con atto del Sindaco metropolitano n. 144 del 15/06/2016.

⁴ Si veda al riguardo la Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 2/SEZAUT/2019 del 9/01/2019.

La tabella 2 dell'art. 4 contiene percentuali e coefficienti di ripartizione degli incentivi per contratti di servizi e forniture.

L'art. 5 del Contratto contiene i coefficienti di ripartizione degli incentivi per la centrale unica di committenza e per il Soggetto aggregatore in base, rispettivamente, alla tabella 3 e alla tabella 4.

L'art. 6 infine stabilisce che la contrattazione integrativa può definire criteri per la riduzione dei premi per la performance ai dipendenti che percepiscono gli incentivi per funzioni tecniche, assumendo come riferimento l'anno di liquidazione dell'incentivo.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del fondo delle risorse decentrate

Gli incentivi per funzioni tecniche sono utilizzati previo inserimento delle relative quote nell'annuale Fondo delle risorse decentrate del personale dipendente. Gli incentivi stanziati e accantonati all'interno del quadro economico sono inseriti nel Fondo delle risorse decentrate al momento della loro maturazione, rilevato secondo le modalità dell'art. 8 del Regolamento e liquidati sulla base dei criteri definiti nell'ipotesi di Contratto.

Al riguardo si evidenzia che il Contratto reca due tabelle che determinano, rispettivamente, le percentuali di riparto degli incentivi relativi ai lavori (art. 3) e le percentuali di riparto degli incentivi relativi ai servizi e alle forniture (art. 4). A tale proposito si evidenzia che, in ragione della maggiore complessità delle attività svolte, le percentuali di riparto più consistenti riguardano il RUP e il direttore dei lavori, con i rispettivi collaboratori.

C) Effetti abrogativi impliciti di precedenti contratti decentrati (chiarire la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa)

L'Accordo si applica dal 1 gennaio 2018 agli interventi la cui procedura comparativa di affidamento (pubblicazione del bando di gara o invio delle lettere di invito a presentare offerte) sia avvenuta dal 19/04/2016 e relativamente alle attività svolte successivamente a tale data, qualora, nell'ambito delle somme indicate nel quadro economico del lavoro\servizio\fornitura, sia stato previsto e accantonato il finanziamento del Fondo incentivi.

Ai sensi del comma 5bis dell'art. 113 del Codice introdotto dalla legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), dal 1 gennaio 2018 gli incentivi per funzioni tecniche sono esclusi dal vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti di cui all'art. 23 co. 2 del decreto legislativo n. 75/2017. Per le attività svolte dal 19/04/2016 al 31/12/2017 relative ad interventi la cui procedura comparativa di affidamento sia avvenuta successivamente al 19/04/2016, la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche avverrà solo in presenza di modifiche normative o pronunce che escludano detti incentivi dai limiti di crescita del salario accessorio riferito al medesimo periodo.

Per gli interventi la cui procedura comparativa di affidamento sia stata avviata prima del 19/04/2016, si applica la normativa vigente al momento dell'effettuazione dell'attività (art. 93 del D. Lgs. 163/2006 come recepito nel Regolamento n. 144 del 15/06/2016). Il previgente Regolamento si applica altresì alle attività concluse prima del 19/04/2016 (con determinazione dirigenziale di approvazione della relativa fase) anche se la procedura comparativa di affidamento sia avvenuto successivamente a tale data.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione della performance individuale e organizzativa (coerenza con il titolo III del D. Lgs. 150/2009, con il CCNL e con la giurisprudenza contabile)

L'incentivo per le funzioni tecniche deriva da specifica norma di legge che deroga il principio generale della onnicomprensività della retribuzione. La liquidazione delle competenze è subordinata alla realizzazione delle attività previste per ciascuna fase e la suddivisione dell'incentivo, rapportata alla percentuale stabilita per le varie funzioni dal Regolamento e dal presente Accordo, viene disposta dal dirigente competente previo accertamento delle effettive attività svolte. Nell'accertamento il dirigente tiene conto del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito, nonché della completezza, accuratezza e quantità delle attività svolte.

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 150/2009 (Previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio).

Parte non pertinente.

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance) adottati dall'Ente in coerenza con il titolo II del D. Lgs. 150/2009

Parte non pertinente.

G) Altre informazioni ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto

Nessuna altra informazione

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo 1 - costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Gli incentivi per funzioni tecniche sono utilizzati previo inserimento delle relative quote nell'annuale Fondo delle risorse decentrate del personale dipendente.

Modulo 2 - definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Gli incentivi stanziati e accantonati all'interno del quadro economico sono inseriti nel Fondo delle risorse decentrate al momento della loro maturazione, rilevato secondo le modalità dell'art. 8 del Regolamento e liquidati sulla base dei criteri definiti nell'ipotesi di Contratto.

Modulo 3 - schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

L'andamento dell'utilizzo degli incentivi per funzioni tecniche verrà rappresentato annualmente nell'ambito della relazione tecnico-finanziaria redatta a corredo dell'ipotesi di Accordo sull'utilizzo del fondo delle risorse decentrate.

Modulo 4 - compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

L'ipotesi di Contratto integrativo in esame comporta oneri indiretti per gli interventi futuri poiché occorrerà effettuare il necessario accantonamento nel quadro economico dell'opera, servizio o fornitura.

Rispetto agli interventi realizzati o in corso di realizzazione per la parte maturata, il Contratto consentirà di procedere alla liquidazione degli incentivi ai dipendenti che hanno svolto e concluso le attività assegnate.

Gli oneri necessari devono essere previsti nei quadri economici dei rispettivi interventi e verranno impegnati e liquidati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (paragrafo 5.2).

La Dirigente
Dott.ssa Anna Barbieri
(firmato digitalmente)